



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;
- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), con la quale il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione";
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante disposizioni per incentivare le eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie;
- VISTO il decreto ministeriale n. 207 del 2 agosto 2022, con il quale è stato definito il programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2022/2023, al fine di individuare le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;
- VISTO in particolare, l'articolo 5 del citato decreto ministeriale con il quale si stabiliscono le modalità per ripartire le risorse finanziarie tra i premi destinati agli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato e i premi destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che conseguono risultati elevati nelle competizioni elencate nella tabella A relativa all'anno scolastico 2022/2023;
- VISTO il decreto direttoriale n. 1780 del 20 settembre 2023 con il quale è stato determinato l'importo da corrispondere quale incentivo agli studenti che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell'anno scolastico 2022/2023 con la votazione di 100 e lode e sono state assegnate le relative risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali;
- TENUTO CONTO dell'esito del monitoraggio effettuato al fine di rilevare i nominativi degli studenti meritevoli per ciascuna competizione individuata con il citato



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

DM n. 207 del 2 agosto 2022, nonché le istituzioni scolastiche frequentate dai medesimi;

DECRETA

Articolo 1

Le competizioni elencate nel decreto ministeriale n. 207 del 2 agosto 2022 sono suddivise in cinque fasce sulla base dei requisiti riportati nel prospetto di cui all'allegato I.

Articolo 2

I quantitativi massimali di studenti beneficiari per ciascuna competizione, o sezione di competizione, sono determinati come segue.

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, individuali:

- fino a 60 studenti per ciascuna competizione della fascia "A";
- fino a 30 studenti per ciascuna competizione della fascia "B";
- fino a 20 studenti per ciascuna competizione della fascia "C";
- fino a 15 studenti per ciascuna competizione della fascia "D";
- fino a 10 studenti per ciascuna competizione della fascia "E".

Per le competizioni, o sezioni di competizioni, per gruppi:

- fino a 60 studenti per ciascuna competizione della fascia "A";
- fino a 30 studenti per ciascuna competizione della fascia "B";
- fino a 20 studenti per ciascuna competizione della fascia "C";
- fino a 15 studenti per ciascuna competizione della fascia "D";
- fino a 10 studenti per ciascuna competizione della fascia "E"

Rimane salvo il fatto che sono inclusi tra i beneficiari tutti gli studenti che risultino collocati ex-aequo nelle rispettive graduatorie di merito e, in tali casi, il numero di beneficiari di una competizione potrà eccedere il quantitativo massimale sopra



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

indicato.

Gli studenti vincitori di premi in Campionati internazionali ufficiali, alle quali ciascun Paese partecipi con un numero fissato di rappresentanti nazionali sono considerati in aggiunta a tali quantitativi massimali.

Articolo 3

Sulla base del monitoraggio effettuato e dei quantitativi massimali, come stabiliti dagli articoli 1 e 2, sono individuati e comunicati a INDIRE i nominativi degli studenti che hanno diritto ad ottenere un premio per i risultati raggiunti, con l'indicazione della rispettiva scuola frequentata e dei relativi codici identificativi della tipologia di premio a ciascuno assegnato. L'elenco dei diversi codici identificativi e delle corrispondenti tipologie di premio sono riportati nella tabella di cui all'allegato II.

Articolo 4

La premiazione degli studenti sarà effettuata dal dirigente scolastico dell'istituto frequentato secondo le forme di incentivo previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, qui di seguito riportate:

- a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
- b) ammissione a tirocini formativi;
- c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
- d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
- e) benefici di tipo economico;
- f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Articolo 5

L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) provvederà all'inserimento dei dati relativi agli studenti meritevoli nell'Albo Nazionale delle Eccellenze.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca